



STUDIO LEGALE LEONE-FELL & C. SOCIETÀ TRA AVVOCATI S.R.L

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com

P.IVA 06722380828

ECC. MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

SEDE DI ROMA

RICORSO

per il sig. **Venere Giovanni** nato a Palermo (PA) il 29 novembre 1996 (C.F. VNRGNN96S29G273B) e ivi residente in via Largo Albania 2/F, rappresentato e difeso, giusta procura allegata al presente ricorso, dagli Avv.ti Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S, francescoleone@pec.it; tel 0917794561; fax 0917722955), Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D, simona.fell@pec.it, tel 00917794561; fax 0917722955) e Raimonda Riolo (C.F. RLIRND88P46A089B; raimonda.riolo@pec.it, tel 00917794561; fax 0917722955) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei primi sito in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;

CONTRO

- il **Ministero della Difesa**, nella persona del Ministro *pro tempore*;
- il **Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri**, nella persona del rappresentante legale *pro tempore*;
- il **Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Centro nazionale di Selezione e Reclutamento- Commissione per gli accertamenti attitudinali**, nella persona del rappresentante legale *pro tempore*;

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

- del provvedimento n. 363622/3-7 SEL di prot. del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri- Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, notificato in data 27 giugno 2019 con il quale è stato formalizzato il giudizio definitivo di inidoneità attitudinale con conseguente esclusione del ricorrente dal «*concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 3.700 allievi carabinieri in ferma quadriennale pubblicato sulla G.U.R.I- 4° SERIE SPECIALE N. 23 DEL 22 MARZO 2019*»;
- della relazione psicologica sul conto del ricorrente redatta dall'Ufficiale Psicologo in data 26 giugno 2019 prot. n. 363622/3-4 SEL e conosciuta dal ricorrente solo in esito ad apposita istanza di accesso agli atti, esitata dalla resistente lo scorso 25 luglio 2019;



STUDIO LEGALE LEONE-FELL & C. SOCIETÀ TRA AVVOCATI S.R.L

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com

P.IVA 06722380828

- della scheda di valutazione attitudinale dell'Ufficiale Perito selettore redatta sul ricorrente in data 27 giugno 2019 prot. n. 363622/3-5 SEL e conosciuta dal ricorrente solo in esito ad apposita istanza di accesso agli atti, esitata dalla resistente lo scorso 25 luglio 2019;
- del verbale del 27 giugno 2019 prot. n. 363622/3-6 SEL con il quale la commissione attitudinale è pervenuta al giudizio definitivo di inidoneità attitudinale del ricorrente, e conosciuta dal ricorrente solo in esito ad apposita istanza di accesso agli atti, esitata dalla resistente lo scorso 25 luglio 2019;
- dell'art 11 del bando di concorso con il quale è stata indetta la procedura concorsuale *«per il reclutamento di 3.700 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale, datato 15 marzo 2019 pubblicato sulla G.U.R.I. – 4 serie speciale n. 23 del 22 marzo 2019»* che disciplina gli accertamenti attitudinali del concorso, nella parte in cui prevede che *«il giudizio di idoneità o di inidoneità, riportato al termine degli accertamenti attitudinali, è definitivo e sarà comunicato per iscritto agli interessati. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi alle successive fasi concorsuali e saranno esclusi da concorso»*;
- delle norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali del concorso pubblico per titoli ed esami *«per il reclutamento di 3.700 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale, datato 15 marzo 2019 pubblicato sulla G.U.R.I. – 4 serie speciale n. 23 del 22 marzo 2019»* pubblicate sul sito istituzionale dell'Amministrazione resistente nell'apposita pagina web dedicata alla selezione concorsuale;
- dell'allegato A alle citate norme tecniche contenente il profilo attitudinale previsto per gli aspiranti Carabinieri nella parte in cui prevede *«I concorrenti giudicati “Inidonei” saranno esclusi dal concorso così come previsto dal bando»*;
- del bando con cui è stato indetto il concorso *«per il reclutamento di 3.700 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale, datato 15 marzo 2019 pubblicato sulla G.U.R.I. – 4 serie speciale n. 23 del 22 marzo 2019»*;



STUDIO LEGALE LEONE-FELL & C. SOCIETÀ TRA AVVOCATI S.R.L

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com

P.IVA 06722380828

- della graduatoria finale di merito del concorso, ad oggi non ancora formata né pubblicata, nella parte in cui non è presente il nominativo dell'odierno ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

Si premette in

FATTO

Con bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4° serie speciale Concorsi ed Esami n. 23 dello scorso 22 marzo, è stata indetta una procedura concorsuale per il reclutamento di 3700 allievi carabinieri in ferma quadriennale, poi aumentati di 149 unità con apposito provvedimento a tal uopo emanato in data 26 luglio 2019.

Secondo quanto previsto dall'articolo 1, i posti a concorso sono stati così ripartiti:

- «a. 2.529 allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato, ai sensi dell'articolo 703 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) e ai volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4), in servizio;*
- b. 1.139 allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato, ai sensi degli articoli 703, 706 e 707, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, a coloro che non abbiano superato il ventiseiesimo anno di età; il limite massimo d'età è elevato a ventotto anni per coloro che abbiano già prestato servizio militare;*
- c. 32 allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato ai sensi del decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11, ai concorrenti in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni.».*

La selezione ha previsto l'espletamento delle seguenti prove:

1. prova scritta di selezione;
2. prove di efficienza fisica;
3. accertamenti psico-fisici per il riconoscimento dell'idoneità psicofisica;
4. accertamenti attitudinali;
5. accertamenti della conoscenza della lingua straniera nella prova facoltativa;
6. valutazione dei titoli.



STUDIO LEGALE LEONE-FELL & C. SOCIETÀ TRA AVVOCATI S.R.L

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com

P.IVA 06722380828

L'odierno ricorrente, volontario in ferma prefissata dell'esercito Italiano dal 2017, ha partecipato alla selezione adesso impugnata concorrendo per i posti di cui al citato articolo 1, lettera a) ed ha brillantemente superato i primi quattro *step* concorsuali.

Segnatamente, il sig. Venere ha proficuamente sostenuto la prova scritta di selezione e le prove di efficienza fisica ed ha, altresì, ottenuto l'idoneità psicofisica al ruolo.

L'odierno ricorrente è stato, pertanto, ammesso a sostenere i successivi accertamenti attitudinali del concorso che, ai sensi dell'articolo 11 del bando, sono articolati su due distinte fasi: « a) **una fase istruttoria**, volta alla *preliminare ricognizione degli elementi utili ai fini della formazione della valutazione finale, costituita da tre distinti stadi/momenti;*

-somministrazione collettiva, a cura di un ufficiale psicologo, di uno o più test di presentazione tipica e di massima performance e questionari tesi alla raccolta semi strutturata di informazioni sul candidato in funzione di quanto previsto dal profilo attitudinale di riferimento. Dette prove costituiscono il "Protocollo testologico";

-valutazione del "Protocollo testologico" a cura di un ufficiale Psicologo che, al riguardo, redige un'apposita "Relazione psicologica" sul candidato;

-intervista attitudinale con un Ufficiale perito selettore attitudinale che, al termine dell'esplorazione delle aree del "Profilo attitudinale" di riferimento, redige una "Scheda di valutazione attitudinale";

*b)un colloquio collegiale, ovvero "**fase costitutiva**" deli accertamenti attitudinali attraverso la quale la commissione , nominata ai seni dell'articolo 6, comma 1, lettera d) e comma 5 del bando e composta da membri diversi da quelli intervenuti nella fase precedente, valutate le risultanze emerse nella fase istruttoria e in base ali esiti di un ulteriore colloquio condotto dalla stessa, assumerà le deliberazioni conclusive in merito al possesso dei requisiti attitudinali così come previsti "Profilo attitudinale" di riferimento quale Carabiniere effettivo in servizio nell'Arma, **tenuto conto**, a fattor comune, delle capacità indispensabili all'espletamento delle*



STUDIO LEGALE LEONE-FELL & C. SOCIETÀ TRA AVVOCATI S.R.L

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143
Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955
www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com
P.IVA 06722380828

*mansioni e delle funzioni di Carabiniere, delle responsabilità discendenti dallo status da assumere e dalle qualifiche da rivestire e delle differenti funzioni e delle specifiche prerogative dell'Arma dei Carabinieri, nell'ambito della difesa dello Stato e della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, **rispetto alle altre FF.AA. in cui i partecipanti prestano o hanno prestato servizio**».*

La *lex specialis* ha, poi, demandato le specifiche modalità di svolgimento delle procedure per gli accertamenti attitudinali alle norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali del concorso pubblico per titoli ed esami «*per il reclutamento di 3.700 Allievi Carabiniere in ferma quadriennale, datato 15 marzo 2019 pubblicato sulla G.U.R.I. – 4 serie speciale n. 23 del 22 marzo 2019*», adottate dal Centro di Selezione e reclutamento dell'Arma dei Carabinieri e pubblicate sul sito istituzionale dell'Amministrazione resistente nell'apposita pagina web dedicata alla selezione.

Tale ultimo provvedimento, in particolare, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 641 del c.d. codice dell'ordinamento militare che costituisce la normativa di rango primario applicabile alle verifiche *de qua*, ha individuato, nei termini che seguono, il “profilo attitudinale previsto per gli aspiranti carabinieri effettivi”:

«1. Un **BAGAGLIO COGNITIVO** con adeguato curriculum scolastico, che consenta comprensione, apprendimento e comunicazione ad altri o corretta esecuzione di disposizioni, documenti, oltreché di risolvere problemi teorico-pratici sia in ambito applicativo, sia nel lavoro d'ufficio.

2. Un **LIVELLO INTELLETTIVO** che consenta di fronteggiare problematiche mediante soluzioni logiche ed appropriate, inteso come capacità sia d'assorbimento di informazioni d'adeguato spessore, sia di elaborazione e restituzione dei dati sotto forma di abilità propositiva, nonché come capacità investigative, logico-deduttive, interpretative e di autonoma valutazione.

3. Un **LIVELLO EVOLUTIVO** che consenta una valida integrazione della personalità all'ambiente **con riferimento alla maturazione, all'esperienza di vita,**



STUDIO LEGALE LEONE-FELL & C. SOCIETÀ TRA AVVOCATI S.R.L

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com

P.IVA 06722380828

ai tratti salienti del carattere ed al senso di responsabilità. Sono tratti di personalità rilevanti, ai fini di un proficuo inserimento nell'Istituzione, il buon senso, la rettitudine, la capacità d'iniziativa, la riservatezza, la capacità d'osservazione.

4. Un *AUTOCONTROLLO EMOTIVO* inteso come capacità d'agire a ragion veduta anche in situazioni inattese o ansiogene contenendo i propri impulsi istintivi e orientando l'umore, la coordinazione motoria e la sintonia delle reazioni nonché traducendo le spinte aggressive in comportamenti razionali, responsabili, produttivi ed operosi.

5. Una *CAPACITÀ D'ADATTAMENTO* ambientale e sociale intesa come predisposizione al gruppo, ai particolari compiti ad al peculiare ambiente di lavoro, anche grazie al tratto, al portamento ed all'aspetto complessivo, che implichi il senso del dovere e la consapevole accettazione della disciplina senza diminuire il livello del potenziale rendimento. Rispetto per la legge e l'ordine per poterli far rispettare agli altri. Attitudine a risolvere problematiche sociali, a proteggere le persone attraverso l'esecuzione delle leggi che governano la società, capacità di trattare con il pubblico.

6. Un'adeguata *MOTIVAZIONE* al lavoro, intesa quale spinta interiore, attitudine allo specifico ruolo e come possesso di valori ideali realistici che consentano di finalizzare le proprie capacità e risorse alla realizzazione dei compiti assegnati».

Le norme tecniche in parola hanno, altresì, fornito alla Commissione esaminatrice delle precise indicazioni in ordine alla metodologia e agli strumenti cui fare riferimento per accertare l'idoneità attitudinale dei concorrenti.

L'indagine della Commissione è stata rivolta ad indagare circa le tre seguenti aree di valutazione:

- a. area cognitiva;
- b. area comportamentale;
- c. area dell'assunzione di ruolo.



STUDIO LEGALE LEONE-FELL & C. SOCIETÀ TRA AVVOCATI S.R.L

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143
Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955
www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com
P.IVA 06722380828

Tanto premesso, in data 25, 26 e 27 giugno uu.ss. il ricorrente si è sottoposto agli accertamenti testé richiamati.

Al Sig. Venere sono stati somministrati dei test psicologici nonché un questionario informativo al fine di descrivere e presentare la propria persona e il proprio percorso professionale. Ai citati test sono seguiti due colloqui: uno individuale con l'Ufficiale perito psicologo e uno, finale, con la Commissione per gli accertamenti attitudinali in composizione collegiale.

Senonché, in esito alle rappresentate verifiche, con il provvedimento n. 363622/3-7 SEL di prot. odiernamente impugnato, la Commissione esaminatrice ha giudicato il ricorrente inidoneo al ruolo, limitandosi ad apporre la dicitura “non compatibile” nell’area comportamentale e in quella relativa alla c.d. assunzione di ruolo ed a motivare l’esclusione *«ai sensi dell’art. 11, comma 3, del bando di concorso»*.

La sgomento arrecato dall’esclusione, incomprensibile per un militare encomiato, congiuntamente all’assenza di una motivazione esaustiva atta a sorreggere il giudizio di inidoneità, hanno spinto il Sig. Venere ad avanzare all’Amministrazione competente istanza di accesso agli atti concorsuali.

La documentazione, resa disponibile dalla precedente in data 25 luglio 2019, tuttavia, ha evidenziato l’assoluta infondatezza delle ragioni che hanno condotto la Commissione esaminatrice ad adottare il provvedimento di non idoneità, nonché la vistosa contraddittorietà tra le affermazioni della resistente e il percorso militare che il ricorrente ha intrapreso con risultati encomiati, dal 2017 ad oggi.

Segnatamente, dagli atti mostrati in esito all’accesso si evince che la Commissione per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali, fornendo una valutazione asseritamente complessiva sulle attitudini/inclinazioni del ricorrente lo ha considerato inidoneo in ragione delle seguenti considerazioni: *«Alla luce delle risultanze delle prove oggettive, delle valutazioni espresse in sede endoprocedimentale e **soprattutto di quelle espresse in sede di colloquio collegiale,** l’aspirante non riunisce in pieno i requisiti del ruolo a cui aspira.*



STUDIO LEGALE LEONE-FELL & C. SOCIETÀ TRA AVVOCATI S.R.L

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143
Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955
www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com
P.IVA 06722380828

*Dal punto di vista evolutivo e dell'autocontrollo emotivo, con particolare riferimento all'esperienza di vita maturata, tenuto conto anche, e soprattutto, dell'esperienza militare effettuata, si rileva che il soggetto in circostanze nuove o particolarmente stressogene, non risulta del tutto capace di tradurre le proprie energie in comportamenti responsabili, produttivi ed operosi, conformi al profilo attitudinale di riferimento. Pur tenendo in dovuta considerazione l'esperienza professionale maturata in ambito militare, egli ha evidenziato **alcune criticità** tali da ipotizzare una possibile diminuzione del rendimento qualora impiegato nel ruolo di carabiniere.*

Nel complesso i requisiti attitudinali sembrano essere modesti. L'aspirante affronta il colloquio con la commissione con modesta energia e scarsa assertività.

Esprime una visione del ruolo a cui aspira fortemente idealizzata, poco evoluta e scarsamente suffragata da elementi realistici. La motivazione che ne deriva risulta generica e scarsamente elaborata.

Al momento non offre sufficienti garanzie di un proficuo adattamento al contest istituzionale nel ruolo per il quale si propone».

A ben vedere, quindi, la Commissione di concorso, pur asserendo di aver tenuto in debita considerazione il pregresso iter di carriera del Sig. Venere, nella sostanza, ha fondato il giudizio di esclusione su ragioni del tutto generiche e stereotipate.

I richiami alla vita militare del ricorrente si riducono, difatti, a mere clausole di stile che non riescono affatto a giustificare i motivi che hanno potuto condurre gli esaminatori ad escludere un candidato, come il sig. Venere, che vanta un curriculum militare di altissimo prestigio e che ha già dimostrato “sul campo” di detenere delle qualità che lo hanno distinto all'interno dell'Esercito Italiano.

Ebbene, il giudizio impugnato si rileva evidentemente errato: in fatto prima ancora che in diritto.

Tanto premesso, la valutazione espressa dalla Commissione di Concorso appare fondata su presupposti totalmente erronei e pertanto merita di essere censurata sulla base dei seguenti motivi di



STUDIO LEGALE LEONE-FELL & C. SOCIETÀ TRA AVVOCATI S.R.L

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com

P.IVA 06722380828

DIRITTO

VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 641 DEL "CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE" LEGGE 66/2010 –VIOLAZIONE DELL'ART. 6, LETT. A) E B), DELLA L. N. 241/1990- ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO ED ERRONEITÀ DELLA ISTRUTTORIA- VIOLAZIONE DELL'ART 3 L. 241/1990 E S.M.I.- ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE- - VIOLAZIONE DELL'ART. 11 DEL BANDO DI CONCORSO- FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME TECNICHE PER L'ACCERTAMENTO DEI REQUISITI ATTITUDINALI DEL CONCORSO -ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ MANIFESTA – ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAZIONALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA- VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI ECONOMICITÀ TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA EX ART. 97 COST. – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO

Come già precisato, il ricorrente dopo aver superato brillantemente la prova scritta, la prova di efficienza fisica e dopo aver, altresì, ottenuto l'idoneità psico-fisica al ruolo, ben consapevole delle proprie attitudini professionali dimostrate "sul campo" e costantemente riconosciute come "eccellenti" dai propri superiori in sede di valutazione caratteristica, con molta sicurezza si è sottoposto agli accertamenti attitudinali del concorso.

Tale *step* selettivo è stato suddiviso in diverse fasi ai sensi dell'art. 11 del bando: il 25 giugno 2019 il ricorrente ha svolto un di test psicologico scritto e ha compilato una scheda informativa sulla propria persona; il successivo 26 giugno è stato sottoposto prima ad un colloquio con un componente della Commissione per gli accertamenti attitudinali e in data 27giugno ad un colloquio finale con la Commissione in composizione collegiale.

Ai sensi della normativa concorsuale, inoltre, al fine di addivenire ad una valutazione complessiva sulle attitudini dei candidati, la Commissione di concorso avrebbe dovuto considerare le *«capacità indispensabili all'espletamento delle mansioni e delle funzioni di Carabiniere, delle responsabilità discendenti dallo status da assumere e dalle qualifiche da rivestire e delle differenti funzioni e delle specifiche prerogative dell'Arma dei Carabinieri, nell'ambito della difesa dello*



STUDIO LEGALE LEONE-FELL & C. SOCIETÀ TRA AVVOCATI S.R.L

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com

P.IVA 06722380828

*Stato e della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, **rispetto alle altre FF.AA. in cui i partecipanti prestano o hanno prestato servizio**».*

Le norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti in parola, come già precisato, avrebbe imposto agli esaminatori di valutare i concorrenti anche e soprattutto **«con riferimento alla maturazione, all'esperienza di vita, ai tratti salienti del carattere ed al senso di responsabilità»¹**.

Ciononostante, secondo quanto rappresentato in punto di fatto, nel caso odiernamente in analisi la Commissione esaminatrice, in aperto spregio alle regole dettate dal bando, ha escluso l'odierno ricorrente per mezzo di un provvedimento di non idoneità palesemente contraddittorio ed illegittimo.

Invero, l'esclusione gravata **correla la presunta inidoneità al semplice accertamento del difetto dei requisiti attitudinali, che secondo quanto asserito con propria relazione conclusiva dalla Commissione per la prova attitudinale, sarebbe emerso all'esito dell'ultimo colloquio collegiale e non si preoccupa affatto di tenere in debita considerazione il progresso iter militare dello stesso.**

Dalla piana lettura del giudizio finale complessivo espresso dalla Commissione del concorso emerge che il riferimento alla pregressa esperienza militare del ricorrente si riduce ad una mera clausola di stile priva di significato in quanto omette del tutto di considerare i tributi riconosciuti al ricorrente dai propri superiori nell'ambito dell'Esercito Italiano, nonché le eccellenti valutazioni caratteristiche allo stesso attribuite, con continuità, dal 2017 ad oggi.

La relazione di cui si discorre in luogo di considerare debitamente l'andamento della carriera militare del ricorrente che, seppure breve, è già costellata di successi e tributi, ha inteso adempiere al proprio obbligo motivazionale solo formalmente e, nello specifico, si è limitata ad affermare laconicamente che **«...con particolare riferimento all'esperienza di vita maturata, tenuto conto anche, e soprattutto, dell'esperienza militare effettuata, si rileva che il soggetto in circostanze nuove o**

¹ Norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali del concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 3.700 allievi carabinieri in ferma quadriennale, p. 11.



STUDIO LEGALE LEONE-FELL & C. SOCIETÀ TRA AVVOCATI S.R.L

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com

P.IVA 06722380828

*particolarmente stressogene, non risulta del tutto capace di tradurre le proprie energie in comportamenti responsabili, produttivi ed operosi, conformi al profilo attitudinale di riferimento» e ancora, sempre asserendo di valutare la pregressa vita militare del ricorrente che «Pur tenendo in dovuta considerazione l'esperienza professionale maturata in ambito militare, egli ha evidenziato **alcune criticità** tali da ipotizzare una possibile diminuzione del rendimento qualora impiegato nel ruolo di carabiniere.».*

Non v'è chi non veda come il giudizio *ex adverso* proposto si appalesi vacuo ed inconsistente. Non vengono, difatti, esternate, se non in maniera formalistica e superficiale, le ragioni che hanno condotto la Commissione di concorso ad escludere il Sig. Venere.

Né può, di certo, affermarsi che il ricorso alla sibillina espressione “alcune criticità” sia in grado di rendere intellegibili, per un militare encomiato, i presupposti che hanno fondato il giudizio di non idoneità attitudinale

Appare significativo rilevare che, in particolare, l'odierno ricorrente già all'esordio della propria carriera militare e, segnatamente, nel dicembre 2018, è stato tributato di un elogio scritto ai sensi dell'articolo 1462 del D.lgs. n. 66/2010 con la seguente motivazione: «Volontario inquadrato nella 2^a Compagnia fucilieri del 152^o Reggimento Fanteria “SASSARI”, si è sempre distinto per **impegno e spirito di sacrificio. Prodigio di energie, dotato di una non comune tenacia ed abnegazione, ha saputo proporsi in ogni situazione e contesto operativo-addestrativo.**

*In particolare il Soldato Giovanni VENERE, selezionato per le **straordinarie capacità professionali**, l'impegno profuso nelle attività addestrative e l'attitudine alla propria **elevazione tecnica** ha partecipato, nel periodo 22 maggio 2018 al 03 giugno 2018, alla Parata Militare del 2 giugno, distinguendosi per l'impegno e la professionalità dimostrata, confermando così le qualità professionali che lo hanno sempre contraddistinto.*

Lo stesso impegno e la stessa passione che lo hanno sempre contraddistinto, sono state confermate ed esaltate durante le molteplici attività addestrative volto ad



STUDIO LEGALE LEONE-FELL & C. SOCIETÀ TRA AVVOCATI S.R.L

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143
Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955
www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com
P.IVA 06722380828

approntare il Reparto di appartenenza per il prossimo impiego nell'operazione "Strade Sicure", durante le quali è emerso per la conoscenza dell'apparato legislativo che regola l'operazione di Homeland Security.

Volontario di sicuro affidamento e altamente motivato, sempre incline al miglioramento tecnico-professionale, in grado di operare costantemente nel segno della massima efficienza, grazie all'impegno, alla motivazione e alla determinazione sempre evidenziata, ha contribuito a dar lustro al Reparto di appartenenza e al 152° Reggimento "Sassari".»

E neppure, come già rammentato, può essere trascurata la circostanza per cui **in entrambe le annualità di servizio militare portate a compimento (2017 e 2018) il ricorrente ha ottenuto le migliori valutazioni caratteristiche e, segnatamente, il giudizio di "eccellente".**

Tuttavia, le enunciate doti di carattere operativo, conoscitivo e motivazionale riconosciute al ricorrente e che, come può agevolmente constatarsi, lo hanno fatto emergere durante tutto il proprio iter militare come un soldato di spicco, in sede concorsuale sono state mortificate da un provvedimento di non idoneità che, incomprensibilmente, lo descrive come un soggetto che «*non risulta del tutto capace di tradurre le proprie energie in comportamenti responsabili, produttivi ed operosi, conformi al profilo attitudinale di riferimento*».

Gli appellativi utilizzati dall'odierna resistente non appaiono minimamente riferibili alla personalità e alle attitudini che il Sig. Venere ha nei fatti dimostrato di possedere e che hanno dato lustro all'Esercito Italiano.

Nel caso di specie si tratta, peraltro, di attitudini e caratteristiche caratteriali che, può certamente affermarsi, non sono passibili di subire mutamenti in un breve lasso di tempo.

Alla luce dei citati precedenti professionali del ricorrente, invero, l'Amministrazione avrebbe dovuto, al minimo, estrinsecare nello specifico le ragioni che l'avevano indotta a decretare l'esclusione di un candidato, com'è il ricorrente, che ha dimostrato in ambito militare di possedere pregi invidiabili.



STUDIO LEGALE LEONE-FELL & C. SOCIETÀ TRA AVVOCATI S.R.L

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143
Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955
www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com
P.IVA 06722380828

Non può, quindi, non rilevarsi il difetto di istruttoria che ha inficiato gli atti del procedimento valutativo che ha condotto la Commissione esaminatrice ad adottare i provvedimenti gravati che, come ampiamente dimostrato, risultano fondati su presupposti erronei e confluiscono in una valutazione del ricorrente quantomeno approssimativa e pertanto meritevole di essere censurata.

A tal proposito, appare significativo rilevare che Codesto Ecc.mo Collegio ha già ritenuto fondata la presente doglianza ed ha censurato l'operato della Commissione di concorso odiernamente resistente, ritenendo che «ad un sommario esame, **le censure formulate non appaiono destituite di fondamento, tenuto conto – in particolare - delle peculiarità che connotano il servizio già reso dal ricorrente nell'ambito delle Forze Armate (così come dettagliatamente rappresentate nell'atto introduttivo del giudizio)**»;

Ritenuto che, ciò detto, sussistano le condizioni richieste dalla legge per l'accoglimento della sospensiva ai fini del riesame, all'uopo incaricando la Commissione che ha già proceduto all'accertamento gravato in diversa composizione, la quale dovrà provvedere entro il termine di trenta (30) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, ove antecedente, dalla notificazione della presente ordinanza, di cui parte ricorrente è espressamente onerata;» (T.A.R. Lazio, Sez. I bis, ord. caut. n. 6124/2019).

A corroborare le tesi sinora avanzate da questa difesa si pongono, peraltro, i recentissimi insegnamenti forniti da Codesto Ecc.mo Collegio che, chiamato a pronunciarsi in una vicenda analoga alla presente, ha puntualizzato «che **la valutazione finale resa dalla Commissione non ha tenuto conto dei precedenti di servizio del ricorrente, il quale ha dimostrato di possedere i requisiti attitudinali richiesti: in particolare, dalla documentazione depositata in atti, emerge che il ricorrente ha prestato servizio in qualità di volontario con risultati sempre “eccellenti”, senza le criticità segnalate dalla Commissione. Dunque, non solo l'Amministrazione non ha ponderato la completa personalità del ricorrente, ma oltretutto, dalla motivazione contenuta negli atti impugnati, non si evince il**»



STUDIO LEGALE LEONE-FELL & C. SOCIETÀ TRA AVVOCATI S.R.L

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com

P.IVA 06722380828

percorso che ha portato la stessa a formulare il suddetto giudizio negativo, discostandosi dai dati oggettivi in suo possesso e ritenendo prevalenti ulteriori parametri di natura meramente prognostica». (Tar Lazio – Roma, Sez. I bis, 17 maggio 2019, sentenza n. 6129).

Sullo specifico onere motivazionale che è devoluto alle Commissioni di concorso in sede di verifica dei requisiti attitudinali Codesta Ecc.ma Sezione ha osservato che «il giudizio relativo agli accertamenti psico-attitudinali, proprio in relazione all'esclusiva funzione prognostica connotata da ampio margine di incertezza, comporta e richiede che la determinazione finale consideri e valuti anche l'obiettivo dato fattuale costituito dagli eventuali precedenti di servizio dei candidati. Ciò non significa la prevalenza di questi ultimi sui risultati conseguenti agli accertamenti psico-attitudinali dei candidati, ma solo che il giudizio prognostico deve necessariamente tenere in debito conto e dimostrare, attraverso una adeguata e congrua motivazione, le ragioni per cui i primi prevalgono sul dato obiettivo e concreto» (Tar Lazio – Roma, Sez. I bis, 4 aprile 2017, sentenza n. 4231).

Ed ancora, Codesto Ecc.mo Giudice, ha chiarito che le ragioni sottese all'esclusione concorsuale che contrastano con la pregressa esperienza del candidato devono essere esternate dagli esaminatori in maniera specifica e dettagliata.

In tal senso, dirimendo un ulteriore controversia perfettamente assimilabile alla presente, Codesta Ecc.ma Sezione ha fermamente osservato che «*E' pacifico l'ampio margine di discrezionalità che connota le valutazioni tecniche degli organi chiamati a esprimere il giudizio di idoneità (o inidoneità) del candidato sotto il profilo psico-attitudinale, tale da circoscrivere il sindacato giurisdizionale alle sole ipotesi di manifesta erroneità o illogicità, ovvero ai casi di manifesto e macroscopico travisamento delle circostanze di fatto (Cons. St., Sez. IV, sent. 16 ottobre 2012, n.6027), nondimeno tali valutazioni, astratte e prognostiche, devono necessariamente tener conto, proprio perché rivolte ad individuare la personalità psicologica dell'aspirante in relazione alle funzioni da svolgere, anche della*



STUDIO LEGALE LEONE-FELL & C. SOCIETÀ TRA AVVOCATI S.R.L

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143
Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955
www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com
P.IVA 06722380828

precedente valutazione nei confronti dello stesso espressa proprio in un contesto militare che ha avuto modo di valutare il candidato, in modo continuativo e costante, per oltre tre anni, senza ravvisare le criticità segnalate dalla commissione di concorso nella relazione psicologica.

*Nel caso di specie, pertanto, il negativo giudizio espresso dalla commissione, così come rappresentato nella motivazione, **oltre a mostrare singolari ed evidenti contraddizioni logiche, segnala che la commissione si è limitata ad una mera descrizione del colloquio cui il ricorrente è stato sottoposto, utilizzando esclusivamente formule di stile valide per qualsivoglia candidato, omettendo di valutare o considerare, sotto l'indicato profilo, il pregresso comportamento attitudinale del ricorrente espresso nel corso del servizio militare.***

Per tali ragioni anche tale provvedimento deve essere annullato.» (Tar Lazio – Roma, Sez. I bis, 25 maggio 2017, sentenza n. 6225).

Diversamente opinando si giungerebbe ad affermare la sussistenza di una vera e propria inviolabilità del *diktat* amministrativo anche nei casi, come quello di specie, in cui emergono profili di manifesta irragionevolezza e illogicità.

Tanto argomentato e considerato, l'illegittimità della valutazione effettuata risulta chiaramente censurabile sotto il profilo dell'eccesso di potere nelle figure sintomatiche sopra richiamate e per violazione dei principi regolanti la materia

IN VIA ISTRUTTORIA

Parte ricorrente ha dimostrato “sul campo” di possedere i requisiti e le caratteristiche attitudinali necessari al fine di espletare il ruolo di allievo Carabiniere effettivo.

Tuttavia, qualora Codesto Ecc.mo T.A.R. ritenesse necessario affidare tale indagine ad un soggetto terzo, al fine di acquisire altrimenti i chiarimenti richiesti, si chiede che venga disposta verifica o consulenza tecnica d'ufficio ai sensi degli artt. 19, 66 e 67 c.p.a.

In subordine si chiede che venga disposto dalla stessa Amministrazione resistente un riesame della fattispecie e, segnatamente, che le attitudini del ricorrente vengano



STUDIO LEGALE LEONE-FELL & C. SOCIETÀ TRA AVVOCATI S.R.L

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143
Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955
www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com
P.IVA 06722380828

nuovamente valutate, a seguito di una nuova somministrazione dei test e della ripetizione dei colloqui, da una Commissione in composizione differente che avrà l'onere di tenere in debita considerazione il pregresso iter militare in ossequio alla normativa concorsuale.

SULLA DOMANDA CAUTELARE

Dalle considerazioni esposte in fatto e in diritto emerge chiaramente il *fumus boni iuris*, che giustifica il provvedimento di sospensione cautelare degli atti impugnati. Con riferimento alla sussistenza del *periculum in mora* è sufficiente evidenziare che gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali prescritti dal bando di concorso avrebbero dovuto ufficialmente concludersi nel mese di agosto u.s..

Tuttavia, l'Amministrazione resistente ha ravvisato la necessità di reclutare un numero maggiore di allievi carabinieri e, in data 26 luglio 2019, ha incrementato il numero degli idonei ammessi a sostenere gli accertamenti psico-fisici e attitudinali del concorso che ad oggi, quindi, risultano ancora in corso di svolgimento e non si concluderanno prima del prossimo mese di ottobre.

Tanto premesso, appare doveroso chiedere a Codesto Ecc.mo Collegio, rilevata l'illegittimità del provvedimento di inidoneità, di ordinare alla resistente di predisporre le misure cautelari ritenute più idonee a rimuovere il grave pregiudizio arrecato al ricorrente.

Precisamente, si chiede a Codesto Ecc.mo Giudice di disporre, qualora lo ritenesse necessario, il riesame dei requisiti attitudinali nelle seguenti modalità: per mezzo di una nuova somministrazione dei test e della ripetizione dei colloqui da parte di una Commissione in composizione differente che avrà l'onere di tenere in debita considerazione il pregresso iter militare in ossequio alla normativa concorsuale e che il tutto avvenga in una tempistica compatibile con la definizione della procedura concorsuale, precisamente, non oltre il mese di ottobre p.v.

Difatti in esito ad un tempestivo e positivo riesame della fattispecie il Sig. Venere potrebbe essere ammesso anche con riserva e in sovrannumero al



STUDIO LEGALE LEONE-FELL & C. SOCIETÀ TRA AVVOCATI S.R.L

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com

P.IVA 06722380828

successivo corso di formazione che, presumibilmente, sarà avviato non oltre il prossimo mese di novembre.

In caso contrario si verificherebbe, infatti, un gravissimo pregiudizio per il ricorrente in quanto, perderebbe ogni possibilità di essere ammesso in tempi utili al corso di formazione e, potenzialmente, di essere nominato vincitore.

Per tutto quanto dedotto,

VOGLIA CODESTO ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO- SEDE DI ROMA

-**in via istruttoria**, qualora ritenuto opportuno e necessario disporre la verifica tecnica ex art. 66 c.p.a. ovvero consulenza tecnica di ufficio ex art. 67 c.p.a., ovvero il riesame delle attitudini del ricorrente;

- **in via cautelare**, sospendere gli atti impugnati con ogni consequenziale statuizione, in particolare, disponendo l'ammissione del ricorrente alla successiva fase del concorso ovvero disponendo la ripetizione degli accertamenti attitudinali;

- **nel merito**, accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare il giudizio di non idoneità espresso dalla commissione, con ogni consequenziale statuizione.

Con vittoria delle spese da distrarre in favore dei legali che si dichiarano distrattari.

Si dichiara che il presente gravame sconta un contributo unificato pari a 325,00 euro.

Palermo, 24 settembre 2019

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Raimonda Riolo